

Causa C-949/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

31 dicembre 2019

Giudice del rinvio:

Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

4 novembre 2019

Ricorrente:

M.A.

Resistente:

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

[OMISSIS]

ORDINANZA

4 novembre 2019

Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia)

[OMISSIS]

dopo aver esaminato in data 4 novembre 2019

[OMISSIS]

ricorso per cassazione proposto da M. A.

avverso la decisione del Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
(Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia)

del 12 marzo 2019 [OMISSIS] che respingeva il ricorso

proposto da M.A.

avverso la decisione del Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (Console della Repubblica di Polonia presso N.)

del [...] luglio 2018 n. [...]

di diniego di rilascio di un visto

dispone:

1. di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: se l'articolo 21, paragrafo 2bis, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni [OMISSIS], in combinato disposto con l'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [OMISSIS], debba essere interpretato nel senso che il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo deve essere garantito ad un cittadino di un paese terzo al quale è stato negato il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata e che non può esercitare il diritto di circolare liberamente nel territorio di altri Stati membri, riconosciuto dall'articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

2. [OMISSIS] di sospendere il procedimento in attesa della decisione in merito alla suesposta questione pregiudiziale. **[Or. 1]**

MOTIVAZIONE

1. Contesto normativo

Il contesto normativo comprende le disposizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale relative al diritto di presentare ricorso avverso una decisione di diniego di rilascio di un visto nazionale adottata da un console.

1.1. Diritto dell'Unione.

Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»):

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo».

Articolo 18 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239,

pag.19; in prosieguo: la «Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen»):

«I visti per un soggiorno di oltre tre mesi (visti per soggiorni di lunga durata) sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione interna o di quella dell'Unione. Tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio e sono contrassegnati dalla lettera "D" nella dicitura indicante il tipo di visto. Sono compilati in conformità delle pertinenti disposizioni dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

2. I visti per soggiorni di lunga durata hanno una validità non superiore a un anno. Qualora uno Stato membro autorizzi uno straniero a soggiornare sul suo territorio per un periodo superiore a un anno, il visto per soggiorni di lunga durata è sostituito prima della scadenza della sua validità con un titolo di soggiorno».

Articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen: **[Or. 2]**

«1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi per semestre nel territorio degli altri Stati membri, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini di diniego di ingresso nello Stato membro interessato».

Articolo 21, paragrafo 2 bis, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen:

«Il diritto alla libera circolazione di cui al paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 18»;

1.2. Diritto nazionale (polacco).

Articolo 75 dell'ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (legge del 12 dicembre 2013 sugli stranieri) (Dz.U. del 2018, posizione 2094 come modificata, in prosieguo: la «legge sugli stranieri»):

«1. Il rilascio del visto nazionale viene negato mediante decisione.

2. La decisione di diniego del rilascio di un visto nazionale viene rilasciata su un formulario».

Articolo 76 della legge sugli stranieri:

«1. Avverso la decisione di diniego di rilascio di un visto Schengen o di un visto nazionale può essere presentata: 1) una domanda di riesame da parte del console, qualora la decisione sia stata adottata da tale autorità; [...]».

Articolo 5 dell'ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (legge del 30 agosto 2002 sul procedimento dinanzi ai giudici amministrativi), (Dz. U. del 2018, posizione 1302, con modifiche; in prosieguo: la «legge sul procedimento dinanzi ai giudici amministrativi»):

«Non rientrano nella competenza dei giudici amministrativi le seguenti materie: [...]

4) visti rilasciati dai consoli, ad eccezione dei visti: **[Or. 3]**

a) di cui all'articolo 2, punti da 2 a 5, del regolamento (CE) 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1, con successive modifiche);

b) rilasciati agli stranieri che sono familiari di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio che è parte all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o della Confederazione svizzera, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, dell'ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin [(legge del 14 luglio 2006 sull'ingresso nel territorio della Repubblica di Polonia, sul soggiorno e sull'uscita dal medesimo da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari)] (Dz. U. del 2017, posizione 900 e del 2018, posizione 650).

[...]».

Articolo 58, paragrafo 1, punto 1, della legge sul procedimento dinanzi ai giudici amministrativi:

«Il giudice respinge il ricorso: qualora la controversia non rientri nella competenza del giudice amministrativo [...]».

2. Fatti della controversia

2.1. Procedimento dinanzi al console

Il (...) luglio 2018 M.A. (in prosieguo: il «ricorrente») presentava al console della Repubblica di Polonia (in prosieguo: il «console») una domanda di rilascio di un visto nazionale, motivata dall'intento di iniziare in Polonia corsi di studio di secondo ciclo della durata di due anni. Con decisione del (...) luglio 2018, il

console ha negato il rilascio del visto nazionale. Dopo aver esaminato l'istanza di riesame proposta dal ricorrente, il (...) luglio 2018 il console nuovamente ha negato il rilascio del visto per mancata motivazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno programmato.

2. Procedimento dinanzi ai giudici amministrativi

2.2.1. Il ricorrente proponeva ricorso avverso la suddetta decisione del console di diniego di rilascio di un visto nazionale dinanzi al Wojwódzki Sąd administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia), quale autorità giurisdizionale di primo grado. A giustificazione dell'ammissibilità del ricorso avverso tale decisione dinanzi al tribunale amministrativo il ricorrente richiamava, segnatamente, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 2017, El Hassani, C-403/16, (EU:C:2017:960). Il ricorrente sosteneva che la sentenza emessa in tale causa poteva trovare applicazione **[Or. 4]** anche nella controversia in esame in quanto si tratterebbe di circostanze di fatto e di diritto analoghe.

Con controricorso il console chiedeva il rigetto del ricorso per difetto di competenza del giudice amministrativo.

2.2.2. Con ordinanza del 12 marzo 2019 l'autorità giurisdizionale di primo grado ha respinto il ricorso.

L'autorità giurisdizionale di primo grado disponeva che la controversia non era di competenza del tribunale amministrativo. Essa, richiamando l'articolo 5, punto 4, della legge sul procedimento dinanzi ai giudici amministrativi, nella versione in vigore alla data di emissione dell'ordinanza impugnata, dichiarava che una decisione che nega il rilascio di un visto nazionale non rientra tra le eccezioni previste da tale disposizione e, pertanto, non può essere oggetto di controllo dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa. Riferendosi alla sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2017, El Hassani, C-403/16, richiamata nel ricorso, il giudice disponeva che quest'ultima riguardava un visto Schengen mentre nella controversia in esame il ricorrente aveva chiesto il rilascio di un visto nazionale, emesso in conformità al diritto nazionale.

2.2.3. Con ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza veniva eccepita la violazione di norme di procedura che possono incidere in maniera significativa sulla decisione della controversia, ossia l'articolo 58, paragrafo 1, punto 1, della legge sul procedimento dinanzi ai giudici amministrativi, derivante dall'erronea considerazione che una decisione del console di diniego di rilascio di un visto nazionale non sia soggetta ad un controllo giurisdizionale, e, conseguentemente, l'infondatezza del rigetto del ricorso avverso la decisione del console. Al contempo, il ricorrente esprimeva che i dubbi emersi sul punto devono essere valutati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.2.4. Nel proprio controricorso il console ha chiesto il rigetto del ricorso in considerazione del tenore dell'articolo 5, punto 4, della legge sul procedimento

dinanzi ai giudici amministrativi che, a seguito della modifica legislativa che tiene conto della sentenza della Corte di giustizia, El Hassani, C-403/16, ammette il ricorso dinanzi al giudice amministrativo nelle cause relative al diniego di rilascio di un visto Schengen e non di un visto nazionale. Il console ha sottolineato che le disposizioni del codice dei visti non trovano applicazione nell'ambito dei visti nazionali, il cui rilascio è disciplinato dalla normativa nazionale. Esso, richiamando la sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 22 gennaio 2014, ha rilevato che tali due discipline giuridiche non possono essere tra di loro confuse. Pertanto, la decisione di diniego del rilascio di un visto di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti, deve essere intesa soltanto come una decisione di diniego del rilascio di un visto ai sensi di detto codice. Secondo il console tale interpretazione è conforme alla giurisprudenza della CGUE. Nella causa C-638/16 [Or. 5] PPU, XIX, (EU:C:2017:173, punti da 40 a 47), la Corte ha dichiarato che, poiché ad oggi il legislatore dell'Unione non ha adottato alcun atto, sul fondamento dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), per quanto riguarda le condizioni di rilascio, da parte degli Stati membri, di visti o di titoli di soggiorno di lunga durata a cittadini di paesi terzi per motivi umanitari, le domande in discussione nel procedimento principale rientrano nell'ambito di applicazione unicamente del diritto nazionale. Per tale motivo l'ipotesi esaminata nel procedimento principale non sarebbe disciplinata dal diritto dell'Unione.

3. Motivazione della questione pregiudiziale.

3.1. Ammissibilità della questione pregiudiziale.

Il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) è un'autorità giurisdizionale nazionale le cui decisioni, in conformità con il diritto polacco, non sono soggette a impugnazione ai sensi dell'articolo 267, comma terzo, TFUE. La sottoposizione della questione pregiudiziale è giustificata dai dubbi concernenti la corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione, la cui soluzione è essenziale ai fini dell'esatta decisione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale.

3.2. Motivazione della questione pregiudiziale.

3.2.1. In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, punto 4, dell'ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (legge del 14 giugno 1960 recante codice di procedura amministrativa; Dz. U. del 2018, posizione 2096, con modifiche; in prosieguo: il «codice di procedura amministrativa»), le disposizioni del codice non sono applicabili ai procedimenti nelle materie di competenza delle sedi diplomatiche e degli uffici consolari polacchi, salvo che disposizioni speciali non dispongano diversamente. Il procedimento dinanzi al console avente ad oggetto il rilascio di un visto nazionale si è svolto conformemente all'ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (legge del 25 giugno 2015, diritto

consolare polacco; Dz. U. del 2017, posizione 1545, con modifiche; in prosieguo: la «legge consolare»). L'articolo 88 della legge consolare prevede che, avverso una decisione del console, alla parte spetta il diritto di proporre reclamo dinanzi all'autorità di grado superiore, invece, ai sensi dell'articolo 94 della legge medesima, nelle ipotesi previste dalle disposizioni speciali, alla parte spetta il diritto di proporre al console stesso un'istanza di riesame, da depositare entro il termine di 14 giorni dalla notifica della decisione alla parte. Tale disposizione speciale è prevista dalla legge sugli stranieri, la quale, all'articolo 76, paragrafo 1, punto 1, prevede che avverso una decisione di rifiuto di un visto Schengen o di un visto nazionale adottata da un console, è possibile chiedere il riesame alla stessa autorità. A seguito del riesame il console emette una decisione definitiva **[Or. 6]** non soggetta ad impugnazione dinanzi a un'autorità amministrativa diversa, mentre nelle ipotesi riguardanti un visto nazionale tale decisione non è soggetta ad impugnazione dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

3.2.2. Nella controversia in esame il controllo giurisdizionale è stato escluso sulla base dell'articolo 5, punto 4, della legge sul procedimento dinanzi ai giudici amministrativi, in forza del quale i giudici amministrativi non sono competenti in materia di visti rilasciati dai consoli. La legge prevede delle eccezioni a tale riguardo.

Dall'articolo 5, punto 4b, della legge sul procedimento dinanzi ai giudici amministrativi emerge che il ricorso al giudice amministrativo avverso una decisione del console in materia di diniego di rilascio di un visto può essere proposto da un cittadino straniero, familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, di un paese membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), o della Confederazione svizzera, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, dell'ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (legge sull'ingresso nel territorio della Repubblica di Polonia).

A seguito dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, El Hassani, dal 4 marzo 2019 è entrato in vigore l'articolo 5, punto 4a, della legge sul procedimento dinanzi ai giudici amministrativi, che prevede il diritto di proporre ricorso anche nelle ipotesi in cui la decisione del console riguardi il visto previsto dall'articolo 2, punti da 2 a 5, del codice dei visti, ossia il visto Schengen.

La sopra richiamata modifica legislativa non trova, tuttavia, applicazione nella controversia oggetto del procedimento principale dinanzi al giudice nazionale. Una decisione del console che nega ad uno straniero il rilascio di un visto nazionale (per soggiorni di lunga durata), conformemente alla normativa nazionale, non è soggetta ad un controllo giurisdizionale.

3.2.3. Secondo il giudice del rinvio, la questione di ammissibilità dell'esclusione, prevista dalla procedura amministrativa nazionale, della facoltà di contestare tale decisione di diniego in un procedimento giurisdizionale deve essere valutata tenendo conto delle indicazioni derivanti dal diritto dell'Unione.

Il giudice del rinvio non è tuttavia sicuro se il diritto dell'Unione imponga l'introduzione, in relazione ai visti nazionali, di un livello di tutela (per i soggiorni di lunga durata) uguale a quello desumibile, in relazione ai visti Schengen, dalla summenzionata sentenza El Hassani.

Tale dubbio deriva, innanzitutto, dalla diversa regolamentazione nel diritto dell'Unione dei diritti spettanti agli stranieri relativi alla facoltà di contestare decisioni di diniego in materia di diversi tipi di visti. Come emerge dalla sentenza El Hassani, l'obbligo di prevedere nella normativa nazionale la facoltà di sottoporre all'autorità giurisdizionale una questione [Or. 7] riguardante una decisione definitiva di diniego di rilascio di un visto deriva dal principio di tutela giurisdizionale effettiva, stabilito dall'articolo 47 della Carta. La Corte ha chiaramente statuito che nelle ipotesi in cui uno Stato membro adotta una decisione di diniego di rilascio di un visto in forza dell'articolo 32, paragrafo 1, del codice dei visti, le disposizioni della Carta non trovano applicazione.

La procedura di rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata, a differenza dei visti Schengen, non è stata disciplinata in un atto di diritto dell'Unione. Come chiaramente statuito dalla Corte, in considerazione della mancata adozione da parte delle istituzioni dell'Unione di un atto vincolante, sul fondamento dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE, per quanto riguarda l'esame delle domande e il rilascio di visti o di titoli di soggiorno di lunga durata a cittadini di paesi terzi per motivi umanitari trova applicazione il diritto nazionale (v. sentenza del 7 marzo 2017, X e X, C-638/16 PPU, EU:C:2017:173, punto 44).

Secondo il giudice del rinvio, l'orientamento adottato dalla Corte non risolve in modo univoco il dubbio se in relazione ai visti nazionali sia ammissibile escludere la garanzia della portata della tutela giurisdizionale risultante dall'articolo 47 della Carta.

3.3. Motivazione dei dubbi del giudice del rinvio.

3.3.1. I dubbi del giudice del rinvio sono emersi in relazione all'interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 2bis, della Convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, in combinato disposto con l'articolo 47, primo comma, della Carta, relativamente alla questione se esso sancisca il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo in caso di rifiuto di un visto nazionale da parte del console. In base all'articolo 45, paragrafo 2, della Carta, la libertà di circolazione può essere accordata ad un cittadino di un paese terzo che risiede legalmente nel territorio di uno Stato membro. Questo diritto è stato accordato con l'articolo 21, paragrafo 2bis, della Convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, alle persone in possesso di un valido visto per soggiorni di lunga durata. La Convenzione di applicazione dell'accordo Schengen costituisce parte integrante del patrimonio normativo Schengen ed è fonte dei diritti spettanti ai singoli. Una delle condizioni di esercizio della libertà di circolazione è il rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata. Una decisione di diniego di rilascio di un visto per soggiorni di

lunga durata preclude l'esercizio della libertà di circolazione all'interno della zona Schengen che deriva dal diritto dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. **[Or. 8]**

3.3.2. Gli Stati membri, relativamente al principio di tutela giurisdizionale effettiva, sono obbligati a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, tra cui garantire il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto del principio di autonomia procedurale (istituzionale) degli Stati membri. L'autonomia procedurale degli Stati membri è intesa come competenza di designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali (giurisdizionali) intese a garantire i diritti derivanti dal diritto dell'Unione, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v. sentenze della Corte di giustizia del 16 dicembre 1976, *Rewe*, 33/76, EU:C:1976:188; e *Comet*, 45/76, EU:C:1976:191). Il margine di autonomia riconosciuto nel caso concreto agli Stati membri, relativamente alla determinazione delle regole e dei procedimenti di tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, è limitato dall'obbligo di osservare l'articolo 47, primo comma, della Carta. Nel determinare il livello di protezione, non si può ignorare la posizione della Corte secondo la quale il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è tutelato dagli articoli 6 (diritto a un equo processo) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v. sentenza della CGUE del 13 marzo 2007, *Unibet*, C-432/05, EU:C:2007:163, punto 37). Come emerge dalla sentenza *El Hassani*, C-403/16, l'obbligo di osservare il principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 47 si riferisce anche alle norme procedurali che disciplinano la possibilità di proporre un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale contro una decisione di diniego di un visto Schengen.

Nella causa in esame, l'obbligo di osservare l'articolo 47 può essere giustificato dal tenore dell'articolo 21, paragrafo 2bis, della Convenzione di attuazione dell'accordo Schengen che riconosce la libertà di circolazione agli stranieri in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata (nazionale). Il visto nazionale costituisce uno dei possibili strumenti che permette a uno straniero di beneficiare della libertà di circolazione e, qualora venga inteso in tal senso, non presenta differenze significative rispetto alle ipotesi in cui tale libertà venga esercitata in base ad un visto Schengen rilasciato a un cittadino di un paese terzo. Le differenze relative alle regole, alle condizioni e alle procedure di rilascio di un visto nazionale e di un visto Schengen, non incidono, secondo il giudice del rinvio, sul fatto che entrambi i tipi di visti si riferiscono all'esercizio di un medesimo diritto che spetta ad uno straniero in base al diritto dell'Unione. L'impossibilità di impugnare **[Or. 9]** dinanzi ad un'autorità giurisdizionale una decisione definitiva di diniego di rilascio di un visto nazionale può, pertanto, costituire una violazione del diritto dell'Unione, in particolare del diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'autorità giurisdizionale previsto dall'articolo 47, primo comma, della Carta.

Questa situazione significa che il livello di tutela giuridica dipende dal tipo del visto richiesto dallo straniero, nonostante il fatto che ogni tipo di visto permette la libera circolazione nel territorio degli Stati membri. Il giudice del rinvio si chiede se questo non configuri discriminazione dei cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio di un visto nazionale.

Il giudice del rinvio è dell'opinione che alla luce del precedentemente esposto obbligo di garantire un'adeguata tutela dei diritti derivanti dall'Unione potrebbe sostenersi che un livello di tutela analogo dovrebbe essere garantito nelle ipotesi di emissione di una decisione di diniego di rilascio di un visto nazionale.

Il giudice del rinvio non è tuttavia sicuro che questa tesi sia corretta considerate le significative differenze nella determinazione delle norme procedurali di rilascio dei visti Schengen e dei visti nazionali.

4. Il punto di vista del giudice del rinvio.

Il giudice del rinvio ritiene che il tenore dell'articolo 21, paragrafo 2bis, della Convenzione di attuazione dell'accordo Schengen, in combinato disposto con l'articolo 47, primo comma, della Carta, sembra suggerire che sia necessario garantire ad uno straniero richiedente un visto nazionale il diritto di proporre un ricorso dinanzi ad un'autorità giurisdizionale competente avverso una decisione di diniego.

Tuttavia, considerato che nella giurisprudenza della Corte manca una decisione univoca sul punto, la correttezza della suesposta tesi del giudice del rinvio necessita di una risposta alla questione pregiudiziale formulata nella presente decisione.

5. Conclusione.

I dubbi precedentemente esposti, connessi all'interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 2bis, della Convenzione di attuazione dell'accordo Schengen, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, rendono fondata la sottoposizione alla Corte di giustizia di una questione pregiudiziale in base all'articolo 267, terzo comma, TFUE. La decisione sull'interpretazione corretta delle suddette disposizioni è rilevante ai fini della valutazione della violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, punto 1, della legge sul procedimento dinanzi ai giudici amministrativi, sostenuta nel ricorso per cassazione. Pertanto, una pronuncia pregiudiziale è indispensabile per la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale.

6. Sospensione del procedimento amministrativo.

[OMISSIS]